



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE
Affari Generali e Servizi
Demografici
Ufficio Affari Legali

Repertorio generale n. 274

DETERMINA n. 6 del 07/01/2013

OGGETTO: Ricorso al TAR - Sez. Pescara avverso provvedimento di Giunta Regionale promosso dal Comune di Ortona c./Regione Abruzzo. Resistenza in giudizio e nomina avvocato dell'Ente.

L'anno duemilatredici il giorno 7 del mese di gennaio

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 7 del 10.07.2012

RICHIAMATE:

- le norme contenute negli artt. 107 e 169 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- l'art. 163 "esercizio provvisorio e gestione provvisoria" del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
- la delibera di C.C. n. 67 del 2.10.2008, con la quale veniva modificato l'art. 44 dello Statuto Comunale, che così recita: "I Dirigenti sono competenti alla promozione delle liti ed alla resistenza alle stesse e, quindi, provvedono alla nomina dell'avvocato difensore";
- la determina n.148 del 22.2.2011 con la quale è stato rinnovato l' affidamento dei servizi legali di patrocinio del Comune di Ortona, per controversie in materia civile e del lavoro, all'Avv. Dario Giuseppe Rapino;

PREMESSO che con nota n.RA256891/DL27 del 16.11.2012 la Giunta Regionale - Ufficio Politiche per l'accoglienza e l'Integrazione Sociale comunicava che con determinazione n.430/DL27 in data 15.11.2012 era stata disposta la non ammissione, del Comune di Ortona, alla valutazione per la concessione dei contributi previsti per l'anno 2012, avente ad oggetto il progetto "Centro Antiviolenza per donne e minori" di cui alla normativa L.R. n.31/2006;

CONSIDERATO che

- tale provvedimento, assunto sulla base di una errata valutazione della progettazione indicata nell'istanza e delle specifiche finalità ad essa sottese, risulta confliggente con l'interesse pubblico, peraltro attuale e concreto dell'Ente comunale, ad ottenere il bandito finanziamento;
- l'istanza di annullamento d'ufficio ex art.21 nonies L. n.240/1990 proposta con nota n.2914/12 Ort. in data 29.11.2012 dal Dirigente del Settore Servizi Sociali Culturali e Tempo Libero non ha trovato immediato accoglimento atteso che l'Amministrazione Regionale ha fatto conoscere che eventuali determinazioni in tal senso verranno in seguito fatte conoscere senza però nulla disporre per la sospensione dei termini per l'impugnativa;

VISTA la richiesta del Dirigente Settore Servizi Sociali Culturali e tempo libero in data 4.1.2013;

RITENUTO opportuno impugnare il predetto provvedimento, ritenendolo lesivo delle legittime aspettative del Comune di Ortona, incaricando della tutela e difesa dell'Ente, l'Avv. Dario Giuseppe Rapino;

DATO ATTO che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. Z60035E780 che sarà citato su tutti gli atti e i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti e che l'Avv. Dario Giuseppe Rapino ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L.136/2010, il seguente: Banca Nazionale del lavoro di Lanciano, C.so Trento e Trieste intestato a Studio Avv. Rapino IBAN: IT13A0100577750000000012315;

DETERMINA

1. Proporre ricorso innanzi al TAR Abruzzo – Sez. di Pescara - avverso la determinazione n.430/DL27 datata 15.11.2012 con la quale la Regione Abruzzo ha disposto la non ammissione di questo Comune alla valutazione per la concessione dei contributi previsti per l'anno 2012 per i motivi esposti in narrativa.
2. Nominare, quale difensore dell'Ente, l'Avv. Rapino Dario Giuseppe, al quale il Sindaco, come capo dell'Amministrazione, conferisce il relativo mandato con ogni potere, ivi compresa la facoltà di chiamare terzi in giudizio e di transigere.
3. Stabilire che per il compenso al professionista, nel caso in cui le spese legali rimanessero in capo a questo Ente, si corrisponderà una parcella commisurabile ai minimi della tariffa professionale vigente, comunque nei limiti dello schema di contratto di affidamento in data 1.3.2010, già sottoscritto dalle parti;
4. Stabilire a favore del predetto legale, la somma di €500,00 da prelevarsi dal capitolo 1240 "spese per liti e arbitraggi" del redigendo bilancio 2013;
5. Provvedere con successivo atto alla liquidazione.

Il Compilatore
(P.M.)

IL DIRIGENTE
(Dott. Giovanni De Marinis)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Ortona, 28 gennaio 2013